Sent. 110/2018

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte dei Conti

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

composta dai signori magistrati:

Tommaso Miele Presidente

Federico Pepe Giudice

Gerardo de Marco Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **19465** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti del signor **XXXXX DI XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX)** difeso dall'Avv. Fabrizio Foglietti (FGL FRZ 41C19 H501O) del Foro di L'Aquila e dall'Avv. Franco Sabatini (SBT FNC 47H05 1649S) del Foro di Pescara.

Uditi all'udienza pubblica del 20 marzo 2018 il Pubblico Ministero in persona del Procuratore Regionale Maurizio Stanco e l'Avv. Fabrizio Foglietti.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 24 gennaio 2017 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il signor Di XXXXX, nella sua qualità di dipendente della direzione provinciale dell'INPS di Pescara, all'epoca dei fatti, chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell'Istituto previdenziale, della somma di euro 42.863,46 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

L'azione di responsabilità trae origine da una relazione pervenuta dalla direzione regionale dell'istituto di previdenza, la quale ha segnalato che, nell'ambito di verifiche dei sistemi di gestione del personale, erano state riscontrate numerose e reiterate anomalie riferite alla rilevazione delle presenze del convenuto. In particolare, era emerso che l'odierno convenuto aveva effettuato interventi manuali sul sistema, alterando gli orari di ingresso ed uscita risultanti dall'orologio marcatempo, dall'anno 2004 all'anno 2015, lucrando così indebitamente non soltanto della retribuzione delle ore e delle giornate attestate falsamente mediante l'alterazione delle timbrature, ma anche del valore dei buoni pasto indebitamente percepiti per effetto del maggior numero di ore lavorative registrate a seguito dell'alterazione stessa.

Il danno in parola è stato stimato in euro 37.901,22 (come da tabulati elaborati dall'INPS e riversati in atti), "fatte salve ulteriori e più capillari quantificazioni"; ad esso deve aggiungersi, secondo la Procura, l'ulteriore voce di danno da disservizio, a sua volta stimabile in complessivi euro 4.962,24 pari al costo delle risorse umane impiegate per individuare le fraudolente attestazioni della presenza in servizio e per seguire il procedimento.

Secondo quanto riferito, per i fatti in questione il convenuto è stato licenziato senza preavviso; il relativo provvedimento disciplinare è stato impugnato dinanzi al Giudice del lavoro.

2. Il convenuto aveva presentato già in fase preprocessuale le proprie deduzioni difensive ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19), nel testo sostituito dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639), all'epoca vigente. Tuttavia, il Pubblico Ministero non le ha ritenute condivisibili e quindi ha emesso l'atto di citazione.

3. Il convenuto si è quindi costituito in giudizio con memoria depositata il 1 agosto 2017. Dopo aver brevemente ripercorso i fatti di causa, egli ha sollevato le eccezioni di seguito compendiate:

1) prescrizione parziale del danno erariale, con riferimento alle partite ricadenti in data anteriore di oltre un quinquennio l'invito a dedurre, notificatogli in data 15 settembre 2016, che costituisce il primo atto interruttivo della prescrizione;

2) erronea inclusione nella determinazione del danno erariale del compenso relativo all'intera giornata lavorativa nei casi in cui sia stata accertata una doppia timbratura in entrata, considerato il non corretto funzionamento degli orologi marcatempo (che richiedeva al convenuto di effettuare delle "prove tecniche" di timbratura, utilizzando il proprio *badge*, per verificare il corretto ripristino dell'apparecchiatura); peraltro, la presenza in servizio sarebbe attestata dalla prima timbratura;

3) la circostanza che il convenuto non utilizzasse la pausa pranzo (in quanto era consumava un panino presso il bar interno della sede) comportava il mantenimento del diritto del lavoratore alla percezione del buono pasto; nel calcolo dell'INPS, all'opposto, si è ritenuto non spettante il buono pasto anche laddove il dipendente non abbia effettuato timbrature per la pausa pranzo, indipendentemente dall'orario complessivamente lavorato nella giornata;

4) l'attività svolta dall'INPS per la quantificazione delle somme dovute, a titolo di rimborso, da parte del convenuto attiene a compiti istituzionali dell'ente per la sua qualità di datrice di lavoro, in particolare rientrando quale atto dovuto nell'ambito della gestione del rapporto di impiego; per tale ragione non è suscettibile di rimborso, e non può essere qualificato come danno erariale a titolo di disservizio, il relativo importo (stimato in citazione nella somma di euro 4.962,24).

Il convenuto ha quindi concluso, in via preliminare, per la declaratoria parziale di prescrizione; nel merito, per la rideterminazione del danno erariale, basata sull'effettiva presenza in servizio del dipendente e sulla attribuzione dei buoni pasto in virtù della presenza stessa in servizio; sempre nel merito, per il rigetto della domanda attinente il danno da disservizio; in ogni caso, per la riduzione dell'addebito in considerazione del grave stato depressivo che da cui era affetto il dipendente nel periodo in esame. In via istruttoria, il convenuto ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale sui fatti dedotti nelle proprie difese (di cui ai suindicati punti 2 e 3) anche in relazione a quanto emerso in sede di sommarie informazioni dinanzi al Giudice del Lavoro in data 7.1.2017 e 16.2.2017.

4. All'udienza pubblica del 26 settembre 2017 sono comparsi il Procuratore Regionale Maurizio Stanco e l'Avv. Fabrizio Foglietti, come da verbale. Le parti hanno rispettivamente insistito per l'accoglimento delle proprie tesi.

In esito all'udienza, è stata pronunciata ordinanza istruttoria.

In particolare, la Corte ha osservato che la stima del danno era fondata sugli allegati nn. 3 e 7 acclusi alla segnalazione di ipotesi di danno erariale dell'INPS datata 2 agosto 2016, versata in atti (sub doc. 5 della Procura, prot. INPS.3880.02/08/2016.4540, assunta al protocollo della Procura al n. 6290 del 2/08/2016), concernenti la ricognizione analitica, al minuto, delle contestate alterazioni al sistema di rilevazioni delle presenze e la conseguente quantificazione provvisoria, al centesimo di euro, del danno erariale.

Ad un primo esame, tuttavia, tenute anche a mente le difese del convenuto, il report di cui al citato allegato n. 3 suscitava alcune perplessità, in particolare con riguardo alla corretta "colorazione" (e quindi al significato) di alcune celle, alla luce di quanto specificato in "legenda"; al colore rosso avrebbero dovuto infatti corrispondere le timbrature rilevate dall'orologio marcatempo che erano state cancellate; al colore azzurro le timbrature inserite a modifica di quelle rilevate dall'orologio

marcatempo; al verde evidenziato in giallo le timbrature inserite ex novo; al colore nero, infine, corrispondevano le timbrature rilevate dall'orologio marcatempo che non erano state modificate.
Ciò posto, mentre per l'anno 2014 risultavano, ad esempio, alterazioni pressoché sistematiche delle timbrature in entrata (rappresentate, infatti, con i colori azzurro oppure verde evidenziato in giallo), per l'anno 2015, invece, risultavano numerose "prime" timbrature in entrata di colore nero, cioè date per effettive, seguite da una seconda timbratura annullata (in rosso); eppure, le prime timbrature in nero non erano state considerate utili ai fini del calcolo delle ore effettive di presenza (lasciando intendere che le stesse fossero state considerate comunque timbrature "fittizie", ma che non fossero state rappresentate in azzurro nel report per mero errore materiale); si richiamavano, ad esempio, le righe del 16, 18, 27 e 30 novembre 2015; del 7, 8, 9, 23 ottobre 2015, e così via.
Ancora, a titolo di esempio tra gli altri casi, stando al report, il 16 giugno 2015 l'interessato avrebbe timbrato regolarmente (in nero) l'entrata alle 9:04, l'uscita per pausa alle 13:34; il rientro dalla pausa alle ore 14:33 e infine l'uscita alle 17:45; sarebbe stata inserita una sola timbratura alterata in rientro dalla pausa alle ore 14:04 (in azzurro), ma senza cancellare quella effettiva delle 14:33 (rappresentata per l'appunto in nero, e non in rosso, salvo l'errore materiale); a fronte di ciò, è stata considerata a debito del dipendente l'intera giornata lavorativa per la durata di ore 7,12 unitamente al buono pasto, considerato non maturato; questa Corte faceva "*fatica, in mancanza di ulteriori elementi, e salvo l'errore materiale del report, a comprendere il fondamento della stima della differenza oraria da porre a debito del convenuto*"; una situazione simile era rilevabile, ad esempio, anche per il 26.05.2015.
V'erano, poi, sempre a titolo di mero esempio, alcune giornate lavorative interamente considerate "a debito" del dipendente (con recupero sia del buono pasto, sia dell'intero orario), a dispetto del fatto che, sul report, le relative timbrature apparivano tutte riportate in nero, cioè date per "effettive", salvo l'errore materiale (si vedano, ad esempio, il 27.05.2015 o il 24.07.2015).
Inoltre, il buono pasto era stato registrato come "non maturato" anche laddove l'orario effettivo di lavoro, al netto delle rettifiche, rimaneva superiore alle 6 ore (si citavano, ad esempio, tra gli altri, il 9.12.2015 e il 6.5.2015).
Ciò premesso, nell'ordinanza istruttoria la Corte osservava che l'INPS (e per riflesso la Procura) avevano ritenuto di contestare il diritto al buono pasto anche laddove non vi fosse stata alcuna timbratura della pausa pranzo ed indipendentemente dalla durata complessiva della (pur accertata) presenza in servizio del dipendente; ciò in apparente contrasto con la disciplina dell'orario di lavoro vigente presso altre sedi del medesimo INPS, laddove si consente invece di non timbrare la pausa, provvedendo direttamente il sistema informatico a calcolare in automatico una pausa della durata minima di venti minuti, in concomitanza con la fine della fascia oraria all'uopo prevista.
Peraltro, in mancanza di qualsivoglia riferimento dell'INPS e delle parti, la disciplina dell'orario di lavoro vigente presso l'Inps sembrava da individuare in quella risultante dalla regolamentazione contenuta nel CCNL del comparto EPNE, sottoscritto il 6/7/1995 per il quadriennio normativo 1994 – 19997 e biennio economico 1994 -1995, nell'Accordo Nazionale del 27/6/2000 (recepito dal CCNI del 24/10/2000), nel CCNI del 30/11/2005, negli Accordi decentrati stipulati a livello locale nonché nell'Accordo per l'adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa per il personale EPNE del 24/4/1997.
In definitiva, le suesposte constatazioni inducevano la Sezione ad apprezzare con la massima cautela la stima del danno risultante dal citato "report".

Pertanto, in via istruttoria, visto l'art. 94 del codice della giustizia contabile, si era ritenuto necessario acquisire agli atti del presente procedimento informazioni circa le fonti normative e di prassi, vigenti per gli anni dal 2004 al 2015, sulla base delle quali era stata operata, in concreto, la ricostruzione delle presenze in servizio del convenuto negli anni in questione e la conseguente stima del danno: segnatamente, occorreva acquisire da parte dell'INPS (Direzione regionale Abruzzo), i chiarimenti del caso e una documentata relazione sulla regolamentazione applicabile alla fattispecie in giudizio, alla luce dell'accordo locale della Direzione provinciale di Pescara e di altre eventuali disposizioni interne, se rilevanti (ad esempio: in punto di criteri di articolazione del lavoro, di orario minimo giornaliero, di flessibilità in entrata e in uscita, di fascia oraria entro cui doveva trovare collocazione la pausa mensa, di eventuale computo automatico della pausa mensa minima senza necessità di timbratura o, viceversa, di obbligo di timbratura anche nel caso di fruizione della pausa mensa all'interno dell'edificio); con l'occasione, si è chiesto all'INPS di riesaminare il "report" in questione, apportando, se del caso, le eventuali rettifiche che si rendessero necessarie per emendare gli errori materiali o di impostazione dei criteri di addebito delle deficienze orarie o di maturazione dei buoni pasto.
E' stata segnalata l'opportunità, per una migliore analisi e fruizione del report, ai fini della decisione della causa, di acquisire direttamente in formato digitale elaborabile i citati documenti nn. 3 e 7, che del resto costituivano la stampa di fogli di calcolo elettronici, come eventualmente rettificati dall'INPS.
Per l'ottemperanza si è indicato il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, fissando (agli effetti dell'art. 9 delle disposizioni d'attuazione del codice della giustizia contabile) l'udienza del giorno 20 marzo 2018 per la trattazione e la definizione del giudizio, salvi gli ulteriori incombenti istruttori che si fossero resi necessari in esito alle informazioni rese dall'INPS, concedendo altresì il termine di venti giorni prima dell'udienza per il deposito di eventuali brevi note difensive, concentrate sui soli aspetti di novità emersi in esito all'adempimento istruttorio, senza reiterazione di difese già svolte e senza introduzione di questioni nuove non rilevabili d'ufficio;
5. Con relazione depositata il 22 dicembre 2017 l'INPS ha fornito i chiarimenti richiesti.
In particolare, si è osservato che:
- il riferimento documentale va fatto ai tabulati del sistema SAP-TM, nel quale i dati sono stati sempre corretti; per mero errore materiale, invece, la colorazione di alcune celle del tabulato riassuntivo versato in atti non corrispondeva alla tipologia di timbratura presa in considerazione; di qui le anomalie rilevate dalla Corte nel foglio excel in questione, anomalie che sono peraltro solo apparenti, in quanto i dati del sistema SAP-TM sono sempre stati corretti;
- l'importo del danno andrebbe quindi sostanzialmente confermato, risultando in definitiva una stima di euro 38.285,50 per buoni pasto non spettanti, giornate lavorative invalide e ore indebitamente computate;
- l'orario di lavoro minimo contrattualmente previsto, all'epoca dei fatti, era pari a 3 ore e 36 minuti nell'arco dell'orario ordinario di lavoro (con la previsione che, in caso di prestazione di durata inferiore, la giornata lavorativa sarebbe stata considerata non valida e la conseguente assenza non sarebbe stata retribuita);
- la fruizione dei buoni pasto era opzionale fino al 31 maggio 2016: secondo la regolamentazione dell'epoca, infatti, il dipendente poteva optare per l'effettuazione della pausa pranzo oppure per la prosecuzione dell'orario senza soluzioni di continuità; il buono pasto spettava solo nel primo caso;

- le alterazioni del sistema di registrazione delle presenze apparivano, all'evidenza, maliziosamente e scientificamente effettuate allo scopo di trarre vantaggio.

6. In data 26 febbraio 2018 il convenuto ha depositato brevi note difensive, richiamandosi integralmente a quanto già dedotto in memoria di costituzione ed aggiungendo che:

- all'udienza del 30/11/2017, nel giudizio di impugnativa del licenziamento, era stato escusso come teste il Direttore Provinciale della sede INPS di Pescara all'epoca dei fatti, il quale aveva confermato l'assidua presenza in ufficio del dipendente, di regola nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 16:00/18:00, il cui comportamento assenteista è stato quindi negato;
- anche una collega, in sede di deposizione nel giudizio avverso il licenziamento disciplinare, aveva confermato la regolarità oraria delle prestazioni lavorative del ricorrente (doc. 7);
- altro teste aveva a sua volta dichiarato che la "doppia timbratura" era effettuata dal dipendente per provare il funzionamento del sistema informatico, in relazione a blocchi dello stesso che si verificavano, all'incirca, ogni 2/3 mesi;
- la tesi dell'errore materiale dei prospetti excel semplificativi "è troppo congrua";
- la mancata retribuzione delle giornate lavorative con orario inferiore a 3 ore e 36 minuti non è prevista dalla disciplina del rapporto di lavoro e, quand'anche lo fosse, sarebbe incostituzionale; in ogni caso, avrebbe rilievo disciplinare ma non inciderebbe nella quantificazione del danno; lo stesso è a dirsi per la mancata timbratura della pausa pranzo, comunque effettuata;
- "*la complessa interferenza tra illecito disciplinare ed ipotesi di danno erariale suggerisce pertanto una liquidazione riduttiva del danno erariale che deve essere limitata ai casi in cui la manipolazione del sistema informativo ha determinato la retribuzione di attività lavorativa non prestata e ciò in base al criterio del nesso causale in via diretta ed immediata tra comportamento antigiuridico e depauperamento dell'Ente pubblico. Le irregolarità nella effettiva prestazione dell'attività lavorativa non possono perciò costituire danno erariale e l'eventuale obbligo di rimborso di emolumenti (buoni pasto) si inserisce soltanto in una eventuale controversia di lavoro*";
- "*per quanto concerne il c.d. danno da disservizio si osserva che parte di esso attiene al mancato espletamento dei compiti di vigilanza preventiva posti a carico dell'Amministrazione datrice di lavoro (con particolare riguardo alla fruizione dei buoni pasti). Sotto tale profilo l'importo liquidato in € 4.962,24 deve essere ridotto*".

7. All'udienza pubblica del 20 marzo 2018 sono nuovamente comparsi il Procuratore Regionale Maurizio Stanco e l'Avv. Fabrizio Foglietti, i quali hanno sviluppato e confermato oralmente le tesi già esposte in atti, come da verbale. Esaurita così la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'azione di responsabilità è fondata: sussistono, infatti, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile.

1.1. Il convenuto era, all'epoca dei fatti, in rapporto di servizio con una pubblica amministrazione, nella sua qualità di dipendente dell'INPS.

1.2. Sussistono, all'evidenza (né il convenuto le ha integralmente negate), le indebite manipolazioni della rilevazione delle presenze orarie. Ora, se solo si scorre, per chi ne abbia la pazienza, il tabulato sinottico elaborato dall'INPS e versato in giudizio, che pone a confronto le timbrature effettive, rispetto a quelle manualmente inserite o modificate dal convenuto, emerge *ictu oculi* il carattere non episodico delle alterazioni e la loro dolosa preordinazione al vantaggio personale del

dipendente: questi era solito entrare in ritardo, uscire in anticipo, assentarsi in pausa anche per la durata di ore, aggiustando poi le rilevazioni delle presenze a suo piacimento.
La reiterazione e le caratteristiche degli interventi di modifica o di inserimento *ex novo* degli orari di ingresso e uscita, a fronte di timbrature omesse o effettuate in momenti diversi, per i tempi e i modi in cui detti interventi sono configurati, e in particolare per la stupefacente coincidenza degli orari "ritoccati" in favore del dipendente, rendono del tutto inconsistenti le difese dell'interessato medesimo, difese incentrate sulla inverosimile e non seriamente credibile necessità di testare, continuamente, la funzionalità del sistema, effettuando plurime timbrature con il proprio *badge*.
La testimonianza citata dal convenuto depone, a ben vedere, in senso esattamente opposto rispetto a quello auspicato: il fatto che, saltuariamente (il teste indica una frequenza di "ogni due/tre mesi"), l'interessato potesse utilizzare il proprio *badge* per effettuare delle prove di funzionamento del sistema, a seguito del malfunzionamento o del riavvio di esso, non giustifica le alterazioni pressoché quotidiane delle timbrature che, per loro stessa natura (inserimento *ex novo* di una timbratura, anticipazione dell'entrata, posticipo dell'uscita) non potevano avere altro scopo che quello, evidente oltre ogni ragionevole dubbio, di frodare l'amministrazione a vantaggio del dipendente, attribuendogli plus-orari inesistenti.
A fronte del carattere marchiano e oltremodo evidente delle alterazioni non occorre dilungarsi ulteriormente sul punto.
1.3. La reiterazione e la callidità delle manipolazioni sulle rilevazioni orarie rendono palese la natura dolosa delle stesse, perpetrate dal convenuto con premeditata e pressoché quotidiana regolarità, a suo personale vantaggio e in danno dell'amministrazione di appartenenza.
Dalla natura dolosa del danno e dal relativo manifesto occultamento doloso discende anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, la quale non può che decorrere dalla data del disvelamento dell'illecito, ampiamente ricadente nel quinquennio.
1.4. Il nesso causale è insito nella diretta consequenzialità tra le alterazioni delle presenze registrate dal sistema e l'effettuazione, da parte del dipendente, di una prestazione lavorativa oraria sistematicamente inferiore rispetto a quella dovuta o comunque rispetto a quella artificiosamente fatta risultare nel sistema di rilevazione delle presenze.
Inoltre, la necessità di ricostruire l'effettiva presenza in servizio del dipendente infedele discende, direttamente, dall'illecito da questi commesso e dalle modalità particolarmente insidiose e diuturne con cui l'illecito stesso è stato posto in essere: anche il danno da disservizio costituisce, pertanto, diretta ed inevitabile conseguenza dell'illecito perpetrato dal convenuto.
1.5. Il danno è costituito:
- dall'inutile pagamento della retribuzione a fronte di prestazioni lavorative non rese dall'interessato e falsamente attestate dal medesimo;
- dalla fruizione di buoni pasto, pur in mancanza dei requisiti contrattuali all'uopo previsti;
- dalla necessità di dedicare risorse umane alla individuazione ed alla elaborazione delle alterazioni perpetrate dal dipendente.

Ai fini della liquidazione del danno, devono essere senz'altro utilizzati i tabulati prodotti in giudizio dalla Procura, come rettificati (nella colorazione di alcune celle e nel calcolo finale) a seguito dell'ordinanza istruttoria di questa Corte. Essi ricostruiscono, al centesimo, in maniera ineccepibile, la retribuzione indebitamente pagata al dipendente per effetto delle dolose alterazioni delle presenze. La validità del prospetto e la congruità del calcolo proposto da parte attrice, a seguito dei chiarimenti forniti dall'INPS, non è scalfita neppure in parte dalle difese di parte convenuta.

Congrua è anche la liquidazione del danno da "disservizio", tenuto conto della dimensione dell'illecito (perpetrato, per di più, in orario di servizio) e dell'enorme mole di dati da verificare e rielaborare. Né può condividersi la tesi difensiva della corresponsabilità dell'amministrazione, alla quale non può addebitarsi alcun concorso di colpa nella sua qualità di vittima del reato.
Giova ricordare che la risarcibilità della voce di danno in parola è ammessa della ormai consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (ex multis, cfr. Sez. Prima, sent. 421 del 26 luglio 2012; Sez. Seconda, sent. 295 dell'11 maggio 2012; Sez. Terza, sent. 545 del 14 settembre 2010), cui ha aderito da ultimo anche questa Sezione (sentenze nn. 370/2012, 377/2012 e successive; da ultimo, cfr. ad esempio n. 47/2017).
Al riguardo, si è precisato che questa particolare figura di nocumento, ormai ampiamente elaborata dalla giurisprudenza contabile, <<si risolve nel pregiudizio – ulteriore rispetto al "danno patrimoniale diretto" - recato dalla condotta illecita del dipendente al corretto funzionamento dell'apparato pubblico, concretandosi, ad esempio, in una o più delle seguenti fattispecie: mancato conseguimento della legalità, della efficienza, della efficacia, della economicità e della produttività dell'azione e della attività di una Pubblica Amministrazione (Sez. giur. reg. Umbria, sent. n. 346 del 28 settembre 2005); dispendio di energie per la ricostruzione di contabilità mancanti o contraffatte (Sez. giur. reg. Marche, sent. n. 18 dell'11 gennaio 2005); costo sostenuto dall'amministrazione per accertare e contrastare gli effetti negativi sull'organizzazione delle strutture e degli uffici in conseguenza di comportamenti dolosi di un dipendente (Sez. giur. reg. Marche, sent. n. 195 del 10 marzo 2003); costi sostenuti per il ripristino della funzionalità dell'ufficio (Sez. giur. reg. Sicilia, sent. n. 881 del 20 maggio 2002); mancato conseguimento del buon andamento dell'azione pubblica (Sez. giur. reg. Umbria, sent. n. 511 del 29 novembre 2001); dispendio di risorse umane e di mezzi strumentali pubblici (Sezione II centrale di appello, sent. n. 125 del 10 aprile 2000)>> (così, da ultimo, Sez. Emilia Romagna, sent. 210 del 6 settembre 2012; v. anche Sez. Piemonte, sent. 11 del 13 gennaio 2011; Id., sent. 77 dell'11 maggio 2011). Ancora, si è ammessa la risarcibilità della spesa specificamente affrontata dall'amministrazione per ricostruire, revisionare e rielaborare le pratiche oggetto di procedimento penale, o comunque per riparare alle disfunzioni amministrative conseguenti alla condotta illecita del dipendente (tra cui, ad esempio: spese di missione e di trattamento salariale del personale auditing; spese di missione dei funzionari inviati in sostituzione e supporto; spese relative alla quota di stipendio destinata alla trattazione della pratica; spese postali e di cancelleria; cfr. Sez. Prima Appello, sent. 641 del 09.05.2014, richiamata in Sez. Abruzzo, sent. 90 del 9 ottobre 2015).
Ciò posto, ai fini della liquidazione del "disservizio", nella concreta fattispecie assume rilievo il comprovato dispendio di risorse pubbliche cagionato dalle successive attività di individuazione e repressione dell'illecito, come documentate in atti, per tacere dell'attività lavorativa dedicata dal convenuto allo svolgimento di attività illecite anziché per l'espletamento dei propri compiti d'ufficio.
Sulla base dei parametri appena indicati, la stima di euro 4.962,24 indicata in citazione appare, come già osservato, ampiamente congrua ed equa. Per praticità di calcolo, nella suddetta somma, equitativamente determinata, può darsi per ricompresa la rivalutazione monetaria fino alla data della presente sentenza, arrotondando l'importo in euro 5.100,00.
1.6. Può, tuttavia, riconoscersi una limitata riduzione dell'addebito, in accoglimento delle istanze difensive, in relazione ai vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione per quelle ore di servizio effettivamente prestate dal dipendente (come attestato dal sistema di rilevazione delle presenze) ma non computate in quanto verosimilmente inferiori rispetto alla soglia minima

giornaliera di 3 ore e 36 minuti o ricadenti al di fuori della fascia oraria prevista contrattualmente (come esaustivamente chiarito dall'INPS nei documenti versati in giudizio). Un margine di arrotondamento prudenziale può essere eccezionalmente riconosciuto anche a fronte di quelle giornate (interamente addebitate al dipendente in quanto ritenute invalide) per le quali consta solo l'entrata o solo l'uscita, ma non la correlata uscita o entrata, non potendosi quindi ricostruire con certezza l'effettivo orario di lavoro osservato dal dipendente e dovendosi procedere in via equitativa ex art. 1226 del codice civile. Ugualmente è a dirsi per le interruzioni della pausa pranzo, alcune delle quali recanti la sola timbratura iniziale o finale (computate perciò dall'INPS tutte indistintamente nella misura massima di due ore, a prescindere dalla reale durata, non più ricostruibile in via analitica).

Al riguardo, ritiene la Sezione che le prestazioni lavorative interessate, benché invalide ai fini del rapporto di lavoro e comportanti la perdita del correlato diritto alla retribuzione, con rilievo agli effetti disciplinari o del computo delle ferie, possano essere comunque valutate ai fini della liquidazione del danno, in quanto sostanziano comunque una prestazione lavorativa resa a vantaggio dell'amministrazione; prestazione che, come tale, in questa sede, appare eccezionalmente scomputabile dal calcolo del "danno" patito dall'amministrazione stessa.

Analogo discorso può farsi rispetto ai buoni pasto che, in applicazione di apposita previsione contrattuale vigente all'epoca dei fatti, sono stati recuperati in danno del dipendente per le giornate in cui questi, pur avendo abbondantemente superato il debito orario a tal fine giornalmente previsto, non aveva fatto constare la pausa pranzo con le timbrature di inizio e di fine della pausa. Motivi di equità suggeriscono, a fronte di tali peculiari circostanze, di poter scomputare dalla liquidazione del danno i buoni in parola, anche in considerazione delle favorevoli testimonianze raccolte nel coesistente processo dinanzi al giudice del lavoro.

In conclusione, alla luce delle predette circostanze e dopo attenta analisi dei tabulati versati in giudizio, possono essere portati a defalco del danno circa 200 buoni pasto (a fronte di giornate per le quali il debito orario era stato comunque integralmente assolto, al lordo della pausa, per il periodo complessivamente intercorrente dal 2004 al 2015), da valorizzarsi rispettivamente per l'importo di euro 10,28 e di euro 7 ciascuno, *ratione temporis*, per un totale complessivo arrotondato stimabile in euro 1.780,00.

Analogo discorso, per le ragioni dinanzi esposte, può farsi rispetto alle giornate invalide, riconoscendo in favore del dipendente un abbattimento prudenziale del 10% circa (valorizzabile, forfetariamente, in complessivi euro 600,00), nonché con riguardo al rimanente debito orario, a fronte di pause non ricostruibili con certezza, per un ulteriore importo complessivo di euro 1.120,00 determinato equitativamente.

L'insieme delle predette somme può essere portato a defalco dell'addebito, per una diminuzione totale di euro 3.500,00

2. Il convenuto va quindi condannato al pagamento, in favore dell'INPS, della somma di euro 34.785,50 (38.285,50-3.500,00) a titolo di danno patrimoniale; detto importo, comprensivo di componenti liquidate anche in via equitativa, può essere equitativamente elevato e arrotondato in euro 36.900,00 considerandolo già comprensivo della rivalutazione monetaria fino alla data della presente sentenza, per semplicità di calcolo.

Esso va poi aumentato della somma suindicata di euro 5.100,00 a titolo di danno da disservizio, per un totale conclusivo di euro 42.000,00 (quarantaduemila/00).

3. La somma di condanna, da intendersi già comprensiva di rivalutazione monetaria, va maggiorata degli interessi legali, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo, secondo legge.
4. Le spese del giudizio, da versare allo Stato, seguono la soccombenza e sono liquidate con separata nota a cura della Segreteria, in applicazione estensiva dell'art. 31, co. 5, del codice della giustizia contabile.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo,

CONDANNA

il signor XXXXX Di XXXXX al pagamento, in favore dell'INPS, dell'importo di euro 42.000,00 (euro quarantaduemila/00), oltre interessi legali secondo legge.
Le spese del giudizio da versare allo Stato, liquidate con separata nota a cura della segreteria, gravano sul convenuto soccombente.

Così deciso in L'Aquila il 20 marzo 2018.

Il giudice estensore	Il Presidente
**********	**********
f.to Gerardo de Marco	*f.to Tommaso Miele*

Depositata in Segreteria il 06/09/2018
Il Direttore della Segreteria
f.to Dott.ssa Antonella Lanzi

Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

Giudizio N. 19465/R.

Nota delle spese liquidate ai sensi del "Codice della giustizia contabile", art. 31, comma 5, con nota a margine della sentenza di condanna del 20/03/2018 pronunziata dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo nel giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro**: XXXXX Di XXXXX.**

L'Aquila li, 06/09/2018

Il Direttore della Segreteria
f.to dott.ssa Antonella Lanzi